

ALLEGATO 1**SCHEMA DI CONTRATTO****CONDIZIONI SPECIALI**



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S: Garanzie

Articolo 7 S: Subappalto

Articolo 8 S: Consegna

Articolo 9 S: Verifica di conformità

Articolo 10 S: Servizio di manutenzione

Articolo 11 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 12 S: Penali

Articolo 13 S: Corrispettivo

Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 15 S: Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 16 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 17 S: Privacy e Subingresso nel Contratto

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G: Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona della persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)*”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi*”;
- c) in data 4 febbraio 2019 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n.

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104 3 di 29

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 8072702C6C.
- i) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "IV" - Patto di integrità; "Allegato "V" - Contratto di avvalimento; Allegato "VI" – Prezzi unitari; Allegato "VII" – Privacy) nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104 **4 di 29**

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



n) valgono le seguenti definizioni:

- per la Committente si intende: Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
- per "Amministrazione" si intendono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Demanio e il Dipartimento del Tesoro.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) conversione, a titolo non oneroso, del parco delle Licenze software Genesys attualmente in uso da tipo "seat" a tipo "concurrent";
 - b) servizio di manutenzione a pagamento per 36 (trentasei) mesi delle Licenze software Genesys di cui alla lettera a);
 - c) fornitura di nuove Licenze software Genesys di tipo "concurrent";
 - d) sostituzione, a titolo non oneroso, dell'attuale licenza di call back con codice prodotto 3GP07091ACAA con la nuova licenza di call back con codice prodotto 3GP21929ACAA;
 - e) servizio di manutenzione a pagamento delle Licenze software Genesys di cui alle lett. c) e d);
 - f) servizio di manutenzione a pagamento di 10 telefoni SNOM modello 320;
 - g) fornitura di subscription di licenze software Genesys per il Dipartimento del Tesoro;
 - h) fornitura di pacchetti di servizi di supporto specialistico, a listino Genesys, afferenti alle attività di implementazione standard delle diverse componenti software previste nella Fornitura ad eccezione delle soluzioni social Facebook e Twitter e della soluzione chat Genesys;
 - i) fornitura, opzionale, di pacchetti di servizi di supporto specialistico, a listino Genesys, all'implementazione standard delle soluzioni social Facebook e Twitter, della soluzione chat Genesys e al supporto qualificato per attività specialistiche da effettuarsi sull'ambiente della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - j) servizio di supporto specialistico a consumo che la Committente e/o l'Amministrazione si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale come previsto nel Capitolato tecnico;
 - k) servizio di "Reinstatement" della manutenzione delle licenze relative ai contratti con repertorio n. CSQM150025, CSQM170267, specificate nel Capitolato tecnico.



2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso Via Mario Carucci 99, Via Atanasio Soldati 80 e Via XX Settembre 97. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
4. Il Fornitore si obbliga, a mettere a disposizione della Committente e/o dell'Amministrazione le chiavi di accesso per il download necessario per l'utilizzo delle Licenze di cui all'art. 1 comma 1 lett. c), d) e g) tramite email inviata ad *asset_sw@sogei.it*. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione delle Licenze e la conseguente possibilità di utilizzarle. Le Licenze dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo. Dalla suddetta comunicazione via mail dovranno risultare le seguenti informazioni: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) il numero di repertorio del Contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti, con i relativi quantitativi e il tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa. La ricezione della mail da parte della Committente e/o dell'Amministrazione vale esclusivamente come avviso di ricezione dell'oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
5. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente e/o l'Amministrazione rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente e/o l'Amministrazione si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
6. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____.
Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. _____ mail _____ pec _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
2. Resta fermo quanto indicato al par. 2.2 "Durata" del Capitolato tecnico.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore, con l'indicazione della data di avvio delle attività.

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104 **6 di 29**

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "VI".
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
8. Per le sole prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), e), f), la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo



contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - b) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, dei materiali residui, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera b), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
5. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente e/o dell'Amministrazione alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente e/o all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare le prescrizioni riportate nel paragrafo 4 del Capitolato tecnico ("Personale impiegato").
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
12. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.

ARTICOLO 5 S

TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. Le licenze d'uso dei prodotti software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettere a), c) e d), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Committente e/o dell'Amministrazione; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata



esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato tecnico e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente e/o l'Amministrazione restare estranea/estranei ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 S

CONSEGNA

1. Entro 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto il Fornitore dovrà fornire le credenziali di accesso al portale del Produttore per il download delle licenze software di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), c), d) e g).
2. I prodotti software di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), c), d) e g) si intenderanno consegnati il giorno in cui verrà effettuato dalla Committente e/o dall'Amministrazione il download dal portale del Produttore. Tale download, salvo diverso accordo, dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla messa a disposizione delle credenziali di cui al precedente

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



- comma 1. In assenza di comunicazione da parte della Committente e/o dell'Amministrazione sull'avvenuto download, la consegna si intenderà comunque effettuata, ai fini della decorrenza del termine per la verifica di conformità, il quindicesimo giorno successivo alla data di messa a disposizione delle credenziali di cui al precedente comma 1.
3. Gli aggiornamenti dei prodotti inclusi nei servizi di manutenzione di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b) e e), si intenderanno consegnati il giorno in cui verrà effettuato dalla Committente e/o dall'Amministrazione il download dal portale del Produttore. Tale download, salvo diverso accordo, potrà avvenire successivamente alla comunicazione del Fornitore di messa a disposizione di tali aggiornamenti sul portale del Produttore, che dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni solari dalla loro immissione sul mercato italiano.
 4. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa strumentale alla medesima.
 5. Ultimate le operazioni di consegna di cui ai commi che precedono, Sogei produrrà un "Rapporto di Fine Consegna" o altro documento equipollente, recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software consegnati, nonché dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato tecnico e le articolazioni delle prove per la Verifica di conformità.

ARTICOLO 9 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La Verifica di conformità sarà effettuata a seconda della natura e complessità dell'oggetto contrattuale e sarà avviata:
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. a), c), d) e g) entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione in capo alla Committente e/o all'Amministrazione delle chiavi di accesso al Portale del Produttore per il download;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), e) e f) entro 20 (venti) giorni solari dal termine del trimestre di riferimento;
 - con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. h) e i) entro 20 (venti) giorni solari dalla conclusione delle attività previste dalla specifica fase, se prevista, o dallo specifico pacchetto acquistato;
 - con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. j) entro 20 (venti) giorni solari dalla ricezione del "Consuntivo Attività" del mese di riferimento;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. k) entro 20 (venti) giorni solari dalla ricezione del report delle attività di ripristino effettuate.
2. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del procedimento.
3. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in



- termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
4. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. a), c), d), e g), ovvero “Data di accettazione del Servizio” con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1 lett. b), e), f), h), i), j) e k) relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
 5. Con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. a), c), d), e g) nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al articolo 12 S “Penali”.
 6. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 17 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
 7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal Capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
 8. Con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. b), e), f), h), i), j) e k) nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio previsti ovvero dei tempi indicati nel “Piano Operativo”, sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
 9. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente e dell’Amministrazione.
 10. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
 11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
 12. Con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. b), e) e f) le Verifiche di conformità, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza trimestrale.
 13. Con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. g) le verifiche di conformità, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza annuale.
 14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “Certificato di Verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104 **12 di 29**

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

15. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
17. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture/servizi (CEF/CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. b) e f) per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. e) e g) per un periodo di tempo compreso tra la "Data di Accettazione della Fornitura" dei prodotti software di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. c) e d) e la data di scadenza del Contratto.
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende:
 - il supporto da parte di tecnici specializzati (telefonico o via mail), sia sui prodotti oggetto di manutenzione che sugli aggiornamenti software del prodotto, senza alcun limite sul numero delle chiamate;
 - la risoluzione di malfunzionamento quali correzione di bug, patch e nuove versioni messe a disposizione dal produttore;
 - la fornitura di patch, aggiornamenti di versione come previsti dal produttore entro 15 (quindici) giorni solari dalla loro immissione sul mercato italiano.



6. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
7. La Committente e/o l'Amministrazione, eventualmente tramite Terzi autorizzati, comunicherà al Fornitore i malfunzionamenti mediante chiamata telefonica o e-mail ai recapiti che l'Impresa ha messo a disposizione in fase di stipula contrattuale o utilizzando apposito strumento web messo a disposizione dal Fornitore, precisando la descrizione del malfunzionamento, il Livello di Severità, le eventuali soluzioni di bypass adottate e la data richiesta per la chiusura dell'intervento (conformemente al Livello di Severità individuato). Si precisa che la data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento al supporto tecnico, via e-mail, telefono o strumento web, vengono definite come orario di "apertura del ticket", da cui decorrono i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti.
8. Con riferimento al servizio di manutenzione di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. b), e) e g) il Fornitore si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Committente e/o all'Amministrazione, entro i termini di seguito riportati:
 - per il livello di **"Critical Production Down"** entro **1 ora lavorativa**;
 - per il livello di severità **"Critical"** entro **1 ora lavorativa**;
 - per i livelli di severità **"High"**, **"Medium"** e **"Low"** entro **4 ore lavorative**.
9. Con riferimento al servizio di manutenzione di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. b), e) e g) il Fornitore si impegna a ripristinare la funzionalità dei prodotti software, anche mediante soluzioni temporanee o definitive, workaround o bypass, tenendo conto dei sistemi interessati e della specifica problematica entro i seguenti termini perentori:
 - per il livello di severità **"Critical Production Down"** entro **4 ore lavorative** dall'orario di presa in carico del problema;
 - per il livello di severità **"Critical"** entro **8 ore lavorative** dall'orario di presa in carico del problema, nell'80% dei casi segnalati nel mese di riferimento;
 - per il livello di severità **"High"** entro **due giorni lavorativi** dall'orario di presa in carico del problema, nell'80% dei casi segnalati nel mese di riferimento;
 - per i livelli di severità **"Medium"** e **"Low"** entro **tre giorni lavorativi** dall'orario di presa in carico del problema nell'80% dei casi segnalati nel mese di riferimento;
 - il **restante 20% dei casi** segnalati nel mese di riferimento, dovrà essere risolto entro **10 giorni lavorativi** dall'orario di presa in carico del problema, salvo diversi accordi tra le parti.
9. Con riferimento al servizio di manutenzione di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. f), il Fornitore si impegna a ripristinare la piena funzionalità del telefono oggetto di intervento entro e non oltre **12 ore lavorative** dall'orario della relativa segnalazione di malfunzionamento.
10. Per il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 12 S, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
11. Con riferimento al servizio di manutenzione di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. f), il Fornitore si impegna alla riparazione dei dispositivi/componenti guasti e/o alla loro sostituzione con altri del medesimo tipo, nuovi di fabbrica, con funzionalità equivalenti o

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104 **14 di 29**

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



superiori rispetto a quelli sostituiti. In caso si presenti la necessità di rimozione e/o sostituzione di parti dell'apparecchiatura, queste dovranno essere rimosse, sostituite, ritirate e riconsegnate a cura e spese del Fornitore.

12. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese del Fornitore con le modalità che verranno concordate con la Committente e/o l'Amministrazione.
13. La diagnosi del malfunzionamento dovrà essere estesa a tutte le componenti che influenzano il funzionamento dell'apparecchiatura anche se non comprese nel contratto di manutenzione. Nel caso in cui il malfunzionamento sia rilevato su un componente non oggetto del servizio di manutenzione (es. cavi, cuffiette, connettori etc), il Fornitore dovrà comunicare alla Committente e/o all'Amministrazione tale informazione.
14. Gli interventi dovranno concludersi con l'attività di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature telefoniche sostituite o riparate; tale verifica sarà a cura del Fornitore, ma è lasciata libertà alla Committente e/o all'Amministrazione di coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi nella suddetta verifica.
15. Per ogni intervento previsto nel servizio di manutenzione di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. b), e) e f) dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo o elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 11 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Committente si impegna ad ordinare in un'unica soluzione e contestualmente all'ordine di fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c), ad eccezione delle licenze a carattere opzionale, i servizi di supporto specialistico di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. h). L'attivazione di tali servizi avverrà, invece, in funzione delle specifiche esigenze temporali di utilizzo della Committente e/o dell'Amministrazione.
2. Il Committente si impegna ad ordinare in un'unica soluzione e contestualmente all'ordine di fornitura della licenza opzionale identificate con il codice prodotto 3GP94604ACAA i servizi di supporto specialistico identificati con i codici prodotto GENPSI65 e GENPSW76. L'attivazione di tali servizi avverrà, invece, in funzione delle specifiche esigenze temporali di utilizzo della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. Il Committente ha la facoltà di ordinare e successivamente attivare tutti o solo alcuni dei servizi di supporto specialistico di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. i), in base alle specifiche esigenze temporali di utilizzo degli stessi.
4. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. h) e i) nel pieno rispetto delle condizioni e delle prescrizioni previste nel Capitolato tecnico.
5. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. j), previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 360



giorni persona. La Committente e/o l'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

6. La Committente e/o l'Amministrazione attiverà il servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. j), indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art. 10 S comma 7, confermato via fax al numero ivi indicato.
7. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione, il Fornitore consegnerà alla Committente e/o all'Amministrazione, ai fini della sua approvazione, il "Piano Operativo" contenente tra l'altro una proposta relativa:
 - ai termini per le giornate di supporto specialistico di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. j).
 - ai termini massimi di definizione dei requisiti utente e di esecuzione delle attività dei servizi di supporto specialistico di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. h) e i).

Tale "Piano Operativo" dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatte salve eventuali modifiche richieste dalla Committente e/o dall'Amministrazione sui termini proposti nel "Piano Operativo", i termini previsti nel "Piano Operativo" approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.

8. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante il "Consuntivo Attività" e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9 S.
9. Il servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. j), a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - la modifica della piattaforma software in esercizio;
 - il test di funzionamento della piattaforma software;
 - il supporto all'evoluzione e all'analisi di progetti applicativi.

ARTICOLO 12 S

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi di consegna delle credenziali di accesso al portale per il download del software di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), c), d) e g) la Committente applicherà una penale pari a € 500,00.
2. Nel caso di impossibilità ad accedere al portale per il download delle licenze ovvero al portale per la gestione delle richieste di assistenza mediante le credenziali di accesso fornite, la Committente applicherà una penale pari a € 500,00.
3. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito.



4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. "Verifica di conformità" la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale della prestazione oggetto di verifica, per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito di messa a disposizione al Committente del numero verde e dell'indirizzo della email utilizzati per la segnalazione dei malfunzionamenti e per la richiesta di supporto, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a € 500,00.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. b), e) e g), si verifichi un ritardo rispetto ai termini di presa in carico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a:
 - per il livello di severità "Critical Production Down": € 150,00 per ogni ora lavorativa di ritardo;
 - per il livello di severità "Critical": € 100,00 per ogni ora lavorativa di ritardo;
 - per i livelli di severità "High", "Medium" e "Low": € 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo.
7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. b), e) e g), si verifichi un ritardo rispetto ai termini di ripristino, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a:
 - per il livello di severità "Critical Production Down": € 400,00 per ogni ora lavorativa di ritardo;
 - per il livello di severità "Critical": € 45,00 per ogni punto percentuale, arrotondato per eccesso, che violi in riduzione il relativo valore soglia di cui all'art. 10, comma 9;
 - per il livello di severità "High": € 40,00 per ogni punto percentuale, arrotondato per eccesso, che violi in riduzione il relativo valore soglia di cui all'art. 10, comma 9;
 - per i livelli di severità "Medium" e "Low": € 35,00 per ogni punto percentuale, arrotondato per eccesso, che violi in riduzione il relativo valore soglia di cui all'art. 10, comma 9;
 - per il restante 20% dei casi: € 2.000,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. f), si verifichi un ritardo rispetto ai termini di ripristino, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a € 20,00 per ogni ora lavorativa di ritardo.
9. Qualora il Fornitore non consegni il "Piano Operativo" entro il termine previsto al precedente Articolo 11 S, ovvero non recepisca le modifiche per lo stesso entro il termine indicato nella richiesta di modifiche della Committente, la Committente applicherà una penale pari € 200,00.
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato nel "Piano Operativo" dei servizi di supporto specialistico di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. h), i) e j), la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a € 200,00.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi di consegna del "Consuntivo Attività" dei servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. j), indicati nel Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a € 500,00.



12. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per ogni proposta di una figura professionale in sostituzione di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a € 150,00.
13. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione della figura professionale approvata dalla Committente, di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a € 150,00.
14. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale impiegata per le prestazioni di supporto specialistico senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 1.000,00.
15. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà al Fornitore una penale una tantum pari a € 1.000,00.
16. Con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. k), per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione dell'attività di assessment indicati nel Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a € 500,00.
17. Con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. k), per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi di consegna del report con le azioni di ripristino effettuate indicati nel Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a € 500,00.
18. Nel caso in cui, come previsto al paragrafo V dell' "Allegato Privacy" di cui all'allegato "VII" al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S, comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 S "Condizioni particolari di risoluzione".
19. Nel caso in cui, come previsto al paragrafo IID dell'"Allegato Privacy" di cui all'allegato "VII" al Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 S "Condizioni particolari di risoluzione".
20. Nel caso in cui, come previsto al paragrafo IID dell'"Allegato Privacy" di cui all'allegato "VII" al Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104

18 di 29

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 S "Condizioni particolari di risoluzione".

21. Nel caso in cui, come previsto al paragrafo IID dell'"Allegato Privacy" di cui all'allegato "VII" al Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 S "Condizioni particolari di risoluzione".
22. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
23. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
24. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
25. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
26. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 13 S "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.



ARTICOLO 13 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale onnicomprensivo fisso e invariabile per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale di cui all'art. 1 S, comma 1 è pari a complessivi € _____ = (_____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____ = (_____/____), così suddiviso:
 - a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei prodotti software di base di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c) e g) è pari a € _____. I relativi prezzi unitari offerti – determinati, come precisato nel paragrafo 6 del Capitolato tecnico, applicando alle singole voci di prezzo presenti, rispettivamente, nelle Tabelle 11 e 15 del suddetto paragrafo, i relativi sconti offerti riportati nella dichiarazione d'offerta - sono indicati nell'allegato "VI";
 - b) il corrispettivo contrattuale per la manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), e) e f) è pari a € _____. I relativi prezzi unitari offerti – determinati, come precisato nel paragrafo 6 del Capitolato tecnico, applicando alle singole voci di prezzo presenti, rispettivamente, nelle Tabelle 10, 12 e 16 del suddetto paragrafo, i relativi sconti offerti riportati nella dichiarazione d'offerta - sono indicati nell'allegato "VI";
 - c) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei pacchetti di supporto specialistico di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. h) e i) è pari a € _____. I relativi prezzi unitari offerti – determinati, come precisato nel paragrafo 6 del Capitolato tecnico, applicando alle singole voci di prezzo presenti nella Tabella 13 del suddetto paragrafo il relativo sconto riportato nella dichiarazione d'offerta, sono indicati nell'allegato "VI";
 - d) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei servizi di supporto specialistico di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. j) è pari a € _____. Il prezzo della singola giornata di supporto specialistico, determinato, come precisato nel paragrafo 6 del Capitolato tecnico, applicando alla voce di prezzo presente nella Tabella 14 del suddetto paragrafo, il relativo sconto riportato nella dichiarazione d'offerta, è pari a € _____;
 - e) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio di "Reinstatement" di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. k) è pari a € _____, determinato, come precisato nel paragrafo 6 del Capitolato tecnico;
 - f) *<eventuale, ove presenti>*: gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad Euro _____>.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104 **20 di 29**

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dalla legge 55/2019, Il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni di cui all'articolo 15 comma 1 lettere h), i) e j), un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del relativo corrispettivo contrattuale.
9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il piano operativo, redatto dal Fornitore di concerto con il Direttore dell'esecuzione della Committente, delle suddette prestazioni.
10. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.
11. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il piano operativo concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 14 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S comma 1, il Fornitore:
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c), potrà emettere la fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della Fornitura" di cui all'art. 9 S comma 4;
 - b) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. g), potrà emettere le fatture, con cadenza annuale anticipata, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della Fornitura" di cui all'art. 9 S comma 4. Gli importi economici presenti in ciascuna fattura saranno pari ad un terzo dei relativi importi economici totali;



- c) con riferimento alla erogazione dei servizi previsti nei singoli pacchetti di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. h) e i), potrà emettere la fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 4;
 - d) con riferimento alla manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), e) ed f), potrà emettere le fatture in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del Servizio" di cui all'art. 9 S comma 4;
 - e) con riferimento al supporto specialistico di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. j), potrà emettere la fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del Servizio" di cui all'art. 9 S comma 4;
 - f) con riferimento alla erogazione del servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. k), potrà emettere la fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 4.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
- a) le fatture della fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c) e g) dovranno essere prodotte unitamente al/alla relativo/a i) Nota di consegna ii) verbale positivo di Verifica di conformità;
 - b) le fatture della fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. h) e i) dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di Verifica di conformità;

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104 22 di 29

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



- c) le fatture della manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), e) e f) dovranno essere prodotte unitamente al relativo/a i) verbale positivo di Verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
 - d) le fatture dei servizi di supporto specialistico a "consumo" di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. j) dovranno essere prodotte unitamente al relativo/a i) verbale positivo di Verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese;
 - e) la fattura della fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. k) dovrà essere prodotta unitamente al relativo verbale positivo di Verifica di conformità.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei S.p.A. e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____, il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche, alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
9. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>.
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
11. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui al paragrafo 4 "Personale Impiegato" del Capitolato Tecnico e all'articolo 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subfornitori, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104

23 di 29

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

12. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
13. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
14. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G del Contratto.
17. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

ARTICOLO 15 S

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 17 S comma 3.



2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a. nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' "Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b. nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all' "Allegato Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - c. nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dall'"Allegato Privacy.

ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra



- richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
 7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 S

PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato da Sogei, in corso di esecuzione contrattuale, con il verbale di affidamento o con ulteriore documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale, come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile - in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di Responsabile primario del Titolare. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato privacy.

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104 **26 di 29**

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



2. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell' "Allegato Privacy" al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
4. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 18 S

OBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del



rapporto contrattuale.

5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Roma, li _____

La Committente

Il Presidente

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S - Titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S - Garanzie

Articolo 9 S - Verifica di conformità

Articolo 11 S - Servizio di supporto specialistico

Articolo 12 S - Penali

Classificazione del documento: Consip Public

Acquisizione di Licenze software Genesys e relativi servizi di manutenzione e di supporto specialistico per la gestione dei Contact Center di Sogei e del MEF – ID 2104 **28 di 29**

Allegato 1 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



Articolo 14 S – Fatturazione e Pagamento

Articolo 15 S - Condizione particolare di Risoluzione

Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 17 S - Privacy e Subingresso nel contratto

Articolo 18 S - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G - Garanzia definitiva

Articolo 11 G - Recesso

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G - Subappalto

Articolo 15 G- Foro esclusivo

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G - Risoluzione

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____ Firma digitale: n. _____